MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, ISTITUTIVA DEL GIUDICE DI PACE, E 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE

Art. 17

I provvedimenti relativi al personale di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 ottobre 1994.

Versione in vigore dal 12 agosto 1994, non più in vigore dal 11 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile
Estremi	Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-delle-leggi-21-novembre-1991-n-374-istitutiva-del-493-1994/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it